

Allegato "C" al rogito 413/280

STATUTO

Ente Nazionale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e
Tutela - ENBISIT

Costituzione

ART. 1 - Ai sensi dell'Art. 11 del C.C.N.L. per Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzie di
Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investiga-
tivi (Controllo attività spettacolo-intrattenimento - Commer-
ciali - Fieristiche - Servizi di accoglienza, guardiana e
monitoraggio aree) stipulato da A.I.S.S. Associazione Italia-
na Sicurezza Sussidiaria e Confederazione Federterziario Fe-
derazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Au-
tonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Ar-
tigiana, per conto delle Organizzazioni associate - da una
parte - dalla UGL - Unione Generale del Lavoro Federazione
Nazionale Terziario - dall'altra - è costituito l'"Ente Na-
zionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela" in si-
gla "ENBISIT".

Possono far parte dell'ENBISIT tutte le Organizzazioni firma-
tarie di C.C.N.L. aderenti ad A.I.S.S. o a Federterziario e
le Federazioni aderenti alla UGL.

Natura

ART. 2 - L'ENBISIT ha natura giuridica di ente non commercia-
le e non persegue finalità di lucro.

	Durata	
	ART. 3 - La durata dell'ENBISIT è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui agli articoli seguenti.	
	Sede	
	ART. 4 - L'ENBISIT ha sede in Roma, Corso Duca di Genova n. 253. Previo accordo tra le parti potranno essere istituite altre sedi o sportelli.	
	Scopi	
	ART. 5 - L'ENBISIT non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, così come definito dai cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti.	
	Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente, attraverso delibere del Consiglio Direttivo, promuove e gestisce le attività di seguito descritte direttamente per ciò che è di pertinenza nazionale e lasciando ad Enti o Articolazioni Territoriali, ove costituiti, le attività di carattere territoriale, nell'ambito della loro autonomia.	
	In particolare ENBISIT può:	
	1 - organizzare iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, formazione continua, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;	
	2 - attivare un fondo nazionale a sostegno della formazione.	

	Le imprese associate e/o adottanti il CCNL si impegnano al	
	versamento di una quota come prestabilito dal CCNL stesso.	
	ENBISIT si riserva la facoltà di richiedere altre quote a so-	
	stegno della formazione che saranno definite di volta in vol-	
	ta in rapporto al programma formativo definito ed in relazio-	
	ne ad eventuali risorse;	
	3 - attivare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo	
	del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o	
	la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero a finanziare	
	corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;	
	4 - promuovere interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione	
	predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori;	
	5 - ricercare e istituire forme di mutualità dei settori al fine di migliorare le opportunità e le esigenze di tutela in	
	caso di malattia dei lavoratori;	
	6 - attuare le iniziative più opportune affinché dagli Organi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo	
	le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più	
	elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore;	

	7 - istituire l'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro, come strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;	
	8 - verificare la possibilità di certificare i contratti di lavoro in conformità con la Legge 30/2003 - D.L.vo 276/2003 e Legge 183/2010 "Collegato Lavoro". L'attività e i dati sulla certificazione sarà utile alle parti per lo sviluppo di una contrattazione di primo e secondo livello che risponda sempre al meglio alle esigenze e condizioni dei settori di riferimento;	
	9 - inviare, ricevere ed archiviare i documenti sia in formato cartaceo che multimediale, per i fini di assistenza agli associati;	
	10 - fornire assistenza contrattuale nella redazione di contratti d'appalto e/o di lavoro in tutte le forme in ottemperanza da quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico;	
	11 - fornire assistenza in vertenze di lavoro individuali e plurime ivi compresa la collaborazione tecnico operativa con le associazioni del contratto di riferimento;	
	12 - istituire una Commissione Nazionale di Conciliazione per avviare un sistema conciliativo che favorisca la crescita dei	

	rapporti contrattuali;	
	13 - instaurare accordi con professionisti per l'assistenza	
	Legale - Fiscale - Lavoro e quant'altro di utilità agli asso-	
	ciati;	
	14 - fornire assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, na-	
	zionali e regionali o bilaterali al fine di migliorare le ca-	
	pacità di investimento e la professionalità dei collaboratori	
	degli associati;	
	15 - favorire la collaborazione e l'associazionismo anche	
	temporaneo tra gli associati al fine di migliorare la loro	
	capacità di risposta alle richieste del mercato e gestire la	
	forte flessibilità del settore;	
	16 - sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei	
	luoghi e negli ambienti di lavoro;	
	17 - sviluppare l'attività e gli strumenti relativi al Welfa-	
	re integrativo in generale;	
	18 - regolamentare l'apprendistato e costituire apposite com-	
	missioni con competenza specifica in materia;	
	19 - svolgere opera di coordinamento, supporto, monitoraggio	
	e sorveglianza nei confronti degli organismi paritetici ter-	
	ritoriali eventualmente costituiti.	
	L'ENBISIT, inoltre, svolge ogni ulteriore compito, a favore	
	dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse	
	affidato dalle Parti stipulati o aderenti.	
	L'Ente, comunque provvederà ad accreditarsi presso le istitu-	

	zioni dell'Unione Europea, nazionali, regionali, provinciali	
	e comunali onde poter gestire attività formative previste	
	dalla legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale	
	e comunale.	
	Attività	
	ART. 6 - Per realizzare gli scopi e i fini di cui al prece-	
	dente articolo, l'Ente si avvale:	
	1. della propria struttura tecnica;	
	2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del	
	C.C.N.L. di cui all'articolo 1;	
	3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.	
	L'Ente, nel campo dell'Orientamento e della Formazione Pro-	
	fessionale potrà:	
	progettare, organizzare e gestire la Formazione Professiona-	
	le, quali interventi di pre-qualificazione, qualificazione,	
	riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiorn-	
	namento e riconversione realizzati anche con sistemi che uti-	
	lizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o	
	in gruppo, in tutti i suoi aspetti.	
	In particolare, le attività di orientamento e formazione pro-	
	fessionale saranno rivolte a:	
	a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore,	
	ivi compresi i lavoratori immigrati;	
	b. giovani neo diplomati e neo laureati;	
	c. giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inseri-	

mento;

d. imprenditori e operatori del settore;

e. personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendenti

da imprese;

f. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel

settore;

g. lavoratori in lista di mobilità.

L'Ente organizza ed attua la sua attività di formazione spe-

cifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla con-

trattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizza-

zioni nazionali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazio-

ne integrativa stipulata dalle organizzazioni territoriali a-

derenti alle Organizzazioni nazionali, tale formazione si ri-

volge a:

a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel set-

tore;

b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'in-

serimento;

c. tecnici capi squadra, coordinatori e preposti;

d. lavoratori occupati;

e. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f. coordinatori in materia di sicurezza e salute;

g. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel campo della sicurezza l'Ente:

	a. suggerisce l'adozione di iniziative dirette:	
	- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone	
	preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;	
	- all'introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle disci-	
	pline prevenzionali nell'ambito della formazione professiona-	
	le;	
	- all'attuazione di interventi informativi e formativi in ma-	
	teria di sicurezza e salute;	
	b. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di	
	lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e	
	della salute;	
	c. svolge i compiti di conciliazione delle controversie di	
	cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81;	
	d. svolge funzioni di orientamento e di promozione di inizia-	
	tive normative nei confronti dei lavoratori;	
	e. provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco"	
	dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-	
	rezza;	
	f. certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la for-	
	mazione dei coordinatori per la sicurezza.	
	Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da even-	
	tuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare ap-	
	plicazioni alle disposizioni impartite dagli organi ispettivi	
	previsti dalla legge.	
	L'Ente, nell'ambito della formazione professionale e della	

sicurezza, svolge le seguenti attività:

- realizzare studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza;

- organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;

- promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all'orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla Ricerca e alla Sperimentazione in materia di formazione e sicurezza.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altri organismi appropriati.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Soci e Beneficiari

ART. 7 - Sono Soci dell'ENBISIT le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro firmatarie dei CCNL, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti

	Investigativi. In ogni caso potranno far parte di ENBISIT le	
	altre Federazioni UGL nonché Federazioni e Organizzazioni a-	
	derenti ad A.I.S.S. e Federterziario previa richiesta scritta	
	e gradimento delle Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. di	
	cui innanzi, cioè la UGL Terziario ed A.I.S.S. e Federterzia-	
	rio con le loro Organizzazioni/Associati, ed eventuali future	
	adesioni, previa richiesta scritta.	
	Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente Statuto in-	
	tegrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono	
	destinate ai dipendenti di Aziende o Cooperative che corri-	
	spondono all'ENBISIT le quote di finanziamento di cui al suc-	
	cessivo articolo 8.	
	E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associa-	
	to alla vita associativa.	
	Finanziamento	
	ART. 8 - Le entrate dell'Ente sono costituite da:	
	- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipula-	
	ti dalle Organizzazioni nazionali di categoria di cui al-	
	l'art. 1;	
	- quote versate dalle Aziende e Cooperative e dai loro dipen-	
	denti o soci, nella misura prevista dal CCNL ed eventuali de-	
	libere del CdA, le quote a carico dei dipendenti sarà tratte-	
	nuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versa-	
	ta all'ENBISIT , unitamente a quella a proprio carico, con le	
	modalità stabilite dal Regolamento e dalle delibere del CdA;	

- interessi attivi sul patrimonio;

- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardanti la gestione dell'Ente;

- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;

- eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Organi dell'ENBISIT

ART. 9 - Sono organi dell'ENBISIT:

a. L'Assemblea.

b. Il Presidente.

c. Il Consiglio Direttivo.

d. Il Collegio dei Sindaci se nominato.

Assemblea

ART. 10 - L'Assemblea è composta - in modo paritetico dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

	e dalle Organizzazioni dei datori di lavoro - da n. 6 membri	
	nominati:	
	a. n. 2 dall'A.I.S.S.;	
	b. n. 1 da Federterziario;	
	c. n. 3 dalla UGL Terziario.	
	I delegati durano in carica tre anni e si intendono conferma-	
	ti di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organiz-	
	zazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese	
	prima della scadenza.	
	E' consentito alle stesse Organizzazioni di procedere alla	
	sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della sca-	
	denza del triennio, in qualunque momento per giustificato mo-	
	tivo, con comunicazione scritta.	
	Il nuovo delegato durerà in carica fino alla scadenza del	
	mandato di quello sostituito.	
	ART. 11 - Spetta all'Assemblea:	
	a - nominare i componenti del Consiglio Direttivo;	
	b - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e	
	preventivi dell'ENBISIT;	
	c - autorizzare i provvedimenti amministrativi e giudiziari	
	proposti dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'ENBISIT;	
	d - approvare i verbali della proprie riunioni;	
	e - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal	
	presente Statuto.	
	E' compito dell'Assemblea approvare il bilancio consuntivo e	

preventivo di ENBISIT e le relative linee programmatiche e di sviluppo predisposte dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti entro 30 giorni dalla sua approvazione.

E' altresì competenza dell'Assemblea quanto ad essa riservato dal presente Statuto.

ART. 12 - L'Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte l'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi anche tramite fax e/o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio comunicato a tal fine da ciascun associato.

Gli avvisi devono contenere l' indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBISIT. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Presidente

	ART. 13 - Il Presidente dell'ENBISIT è la persona nominata	
	dall'Assemblea, e rimane in carica alla pari degli altri com-	
	ponenti del Consiglio Direttivo.	
	Spetta al Presidente dell'ENBISIT:	
	a. rappresentare l'ENBISIT di fronte a terzi e stare in giu-	
	dizio;	
	b. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del-	
	l'Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiederne le riu-	
	nioni;	
	c. presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;	
	d. sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;	
	e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	f. svolgere tutti gli altri compiti a lui demandati dal pre-	
	sente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente ha la firma sociale.	
	Il Vice Presidente	
	ART. 14 - Il Vice Presidente dell'ENBISIT è la persona che	
	viene nominata dal Consiglio Direttivo e rimane in carica al-	
	la pari del Presidente.	
	Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento	
	delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.	
	Il Consiglio Direttivo	
	ART. 15 - Il Consiglio Direttivo si compone di 4 (quattro)	

componenti compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea.

ART. 16 - Spetta al Consiglio Direttivo:

a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;

b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBISIT;

c. provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBISIT;

d. assumere e licenziare il personale dell'ENBISIT e regolare il trattamento economico;

e. predisporre e approvare i regolamenti interni dell'ENBISIT;

f. riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;

g. approvare i verbali delle proprie riunioni.

h. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

i. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e Sindaci, se nominati;

l. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;

m. analizzare e promuovere ogni iniziativa di interesse degli associati;

n. definire specifici accordi per appaltare attività tecniche e commerciali ad Enti o società specializzate sulle tematiche oggetto dei servizi che si devono erogare;

o. nominare un Coordinatore Nazionale che avrà compiti di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBISIT.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Collegio dei Sindaci

ART. 18 - Il Collegio dei Sindaci se sarà necessario sarà nominato dall'Assemblea, che ne determinerà composizione e modalità operative, comunque nel rispetto delle normative di

Legge.

Il Patrimonio

ART. 19 - Le disponibilità dell'ENBISIT sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull' ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere eventuali nuove quote per il sostegno dell'ENBISIT e/o per iniziative specifiche a una parte degli associati.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBISIT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'ENBISIT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei CCNL, il patrimonio dell'ENBISIT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'ENBISIT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di

	beni. Le risorse finanziarie percepite dall'ENBISIT verranno	
	contabilizzate con evidenza separata in riferimento a ciascun	
	servizio e/o fondo utilizzati con delibera del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul pa-	
	trimonio dell'ENBSIT sia durante la vita dell'Ente che in ca-	
	so di scioglimento dello stesso.	
	Gestione dell' ENBISIT	
	ART. 20 - Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBISIT.	
	potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.	
	Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi ti-	
	tolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato da	
	delibera del Consiglio Direttivo o dalla relativa documenta-	
	zione firmata dal Presidente.	
	Bilancio dell'ENBISIT	
	ART. 21 - Gli esercizi finanziari dell'ENBISIT hanno inizio	
	il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun an-	
	no. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo prov-	
	vede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la	
	gestione dell' ENBISIT e del bilancio preventivo.	
	Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere	
	approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, ma	
	non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo, situazione	
	patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazio-	

ne del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni alle Organizzazioni Sindacali di cui all' articolo 1 del presente Statuto.

Liquidazione dell' ENBISIT

ART. 22 - La messa in liquidazione dell'ENBISIT è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all' articolo 1 nei seguenti casi:

a. qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;

b. qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

c. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli associati delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'ENBISIT i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagarne i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difet-

	to, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tri-	
	bunale del luogo in cui l'Ente ha sede.	
	Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa	
	in liquidazione dell'ENBISIT i compiti dei liquidatori e suc-	
	cessivamente ne ratificano. l'operato.	
	Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della	
	liquidazione sarà devoluto a Fondi e Associazioni a sostegno	
	delle agenzie e Lavoratori, o a fini di pubblica utilità,	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Modifiche statutarie	
	ART. 23 - Qualunque modifica al presente statuto, deve essere	
	proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all' articolo	
	1, e deliberata dall'Assemblea dell'ENBISIT, con votazione a	
	maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.	
	Controversie	
	ART. 24 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione	
	ed applicazione del presente Statuto, è deferita all'esame	
	delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni	
	di cui all'art.1 del presente Statuto.	
	Disposizioni finali	
	ART. 25 - Per quanto non è espressamente previsto dal presen-	
	te Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in	
	quanto applicabili, le norme di legge in vigore.	
	F.to: Giancarlo Bergamo	
	" Franco Cecconi	

" Francesco Franco

" Dario Feroli - notaio

=====